

* * * * *

ALLEGATO A AL N. 37192 DI REP.

N. 11850 PROGR.

STATUTO DI FONDAZIONE

Art.1

DENOMINAZIONE

E' costituita una Fondazione denominata
"iZiLove Foundation".

Art.2

SEDE

La Fondazione ha sede in Milano, piazza della Repubblica n. 32 e potrà istituire succursali.

A tutti gli effetti, i consiglieri della Fondazione si intendono domiciliati presso la Fondazione.

Art.3

SCOPO

La Fondazione è costituita al fine esclusivo di attuare beneficenza per la realizzazione diretta ed indiretta di progetti di utilità sociale in tutti gli ambiti che possano contribuire a migliorare le condizioni dell'essere umano e dell'ambiente nel quale vive.

I progetti di utilità sociale che la Fondazione si prefigge di realizzare attengono ai settori della sanità, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, all'istruzione e formazione dell'individuo, alla promozione della cultura e dell'arte, alla tutela dei diritti civili al servizio di collettività meno abbienti, nonché alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta in collaborazione con università, enti di ricerca o altre fondazioni ai sensi e nelle modalità di cui al D.P.R. 135/03.

In particolare per beneficenza si intende la concessione di erogazioni in denaro, ovvero di beni e/o servizi, con utilizzo dei mezzi economici nonché di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte anche con modalità innovative. Si precisa che la beneficenza indiretta è svolta a favore di progetti gestiti da enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1 - lettera a) - dell'art 10 del D.Lgs. 460/97 per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

La Fondazione non ha fine di lucro.

La realizzazione degli obiettivi della Fondazione sarà raggiunta anche attraverso la collaborazione ed il sostegno ad iniziative e progetti, finalizzati alla promozione umana, culturale sociale, economica ed assistenziale, iniziative e progetti che saranno promossi anche da altri soggetti, enti, fondazioni e associazioni. È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art.4

PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a - dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo e nel successivo atto di rettifica;
- b - dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di amministrazione ad incremento del patrimonio;
- c - da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;

d - dai proventi della propria attività che il Consiglio di amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone:

a - dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo e da successivo atto di rettifica;

b - dei redditi del patrimonio di cui sopra;

c - delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo;

d - delle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art.5

ORGANI

Sono organi della Fondazione:

a. il Consiglio di amministrazione;

b. il Comitato Esecutivo;

c. il Presidente ed il Vice Presidente;

d. il Segretario;

e. il Revisore legale.

Art.6

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero variabile da tre a sette Consiglieri che restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La maggioranza dei Consiglieri - con la designazione del Presidente - sono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'unico socio dell'ente fondatore; i restanti consiglieri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'ente fondatore.

In caso di cessazione dalla carica per qualunque motivo di uno o taluno dei Consiglieri, il Consiglio provvederà alla cooptazione dei membri cessati; i sostituiti così nominati scadranno con il Consiglio.

In caso di cessazione dalla carica della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di amministrazione decade dalle sue funzioni a far tempo dalla nomina del nuovo Consiglio.

Ove i soggetti cui compete la nomina dei Consiglieri venissero meno per loro scioglimento o comunque per cancellazione dal Registro Imprese, il Consiglio della Fondazione verrà nominato dal soggetto indicato dall'assemblea di ciascun ente designante in occasione della delibera che comporti cancellazione dal Registro delle Imprese e comunicato al Consiglio della Fondazione a cura del legale rappresentante dell'ente designante medesimo.

Art.7

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

a - stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;

b - redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo sulla bozza predisposta dal Segretario;

c - nomina il Vice Presidente;

d - delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;

e - amministra il patrimonio della Fondazione;

f - assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di legge nel rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili;

g - nomina il Segretario della Fondazione attribuendogli compiti e funzioni e ne determina il trattamento giuridico ed economico nel rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili;

h - adotta e modifica l'eventuale regolamento della Fondazione;

i - delibera le modifiche allo Statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge; delibera infine lo scioglimento della Fondazione, con la nomina dell'organo liquidatore e determina l'ente beneficiario dell'eventuale patrimonio residuo della Fondazione.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, anche riuniti in comitati, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Il Consiglio può conferire ad uno o più dei suoi membri la facoltà di subdelega; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti le cui relative retribuzioni dovranno essere determinate dal Consiglio nel rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili.

Art.8

RJUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno 1/3 dei Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno e le modalità di svolgimento dell'adunanza, spedito, ai membri del Consiglio e al Revisore legale, almeno otto giorni prima della data della riunione per posta o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima per telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica.

Le adunanze totalitarie del Consiglio sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano, anche per teleconferenza, tutti i Consiglieri in carica ed il Revisore, ovvero, previa acquisizione del consenso via fax o mail degli aventi diritto impossibilitati a parteciparvi i quali dichiarino di essere stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente quando sia presente - anche per teleconferenza - la maggioranza dei Consiglieri in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Per modificare lo statuto e deliberare lo scioglimento della Fondazione e la destinazione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di assenza dal Vice Presidente, ovvero in mancanza da altro Consigliere designato dal Consiglio stesso.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o, in caso di assenza e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti

possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art.9

COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo (che può esser nominato ove il Consiglio sia composto da almeno 5 membri) è composto da 3 Consiglieri.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio di amministrazione.

Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio di amministrazione.

Art.10

PRESIDENZA

Il Presidente ed il Vice Presidente sono rieleggibili.

Il Presidente ed il Vice Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art.11

SEGRETARIO

Il Segretario non è membro del Consiglio.

Il Segretario - se nominato - cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e del Comitato esecutivo, nonché la gestione ordinaria della Fondazione, redige la bozza del bilancio preventivo e consuntivo, i verbali delle riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo e li sottoscrive con il Presidente. Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

Art.12

REVISORE LEGALE

Il Presidente del Collegio Sindacale dell'unico socio dell'ente fondatore, assume la qualifica di Revisore, esso compare gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Il Revisore dura in carica per la durata del mandato di Presidente del Collegio Sindacale dell'unico socio dell'ente fondatore ed è rieleggibile.

Il Revisore legale è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predisporre le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.

Il Revisore legale partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art.13

GRATUITA' DELLE CARICHE

Le cariche di Presidente - Vice Presidente e di Consigliere sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio nel rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili.

Al Revisore compete la retribuzione quale risultante con i nuovi parametri stabiliti per i revisori dal Decreto Ministero della Giustizia del 20 luglio 2012 n° 140 pub-

blicato in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012.

Art.14

ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di aprile di ogni anno.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti con finalità analoghe.

Art.15

SCIOGLIMENTO

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli art. 27 e 28 C.C.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di amministrazione nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, ad altro ente senza scopo di lucro avente scopi analoghi od a fini di pubblica utilità.

Art.16

NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni e delle altre norme di legge in materia.

- f) Fabio Schiavolin
- f) Ida Gigliotti teste
- f) Ennio Menghi teste
- f) Francesco Guasti